REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 28/01/2010

Codice DB1102

D.D. 30 ottobre 2009, n. 1076

Regolamento (CE) n. 479/08. Modifica della Determinazione n. 782 del 11/09/2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Sulla base delle considerazioni espresse in premessa:

- di sostituire il punto 1 dell'allegato alla determinazione n. 782 del 11/09/2009 di approvazione del bando regionale per la campagna 2009/2010 con il seguente:
- 1. Soggetti beneficiari e requisiti
- 1. Ai sensi della normativa comunitaria a decorrere dalla campagna 2009/2010, i soggetti che presentano alle autorità competenti il progetto per accedere ai fondi indicati nell'allegato n.1 del decreto dipartimentale del 12/08/2009 per lo svolgimento delle azioni previste al successivo punto, di seguito chiamati "beneficiari", sono:
- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, compresi i Consigli interprofessionali previsti all'articolo 20 della Legge 164/92, i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art.19 della Legge 164/92 e loro Associazioni e Federazioni;
- c) le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
- d) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti di cui al punto 3 dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- e) le associazioni, anche temporanee, di impresa;
- f) ente pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.

Nella campagna 2009/2010, per i soggetti di cui alle lettere a), b) che presentano i progetti a valere sui "fondi quota regionale" si richiede una soglia di rappresentatività di almeno l'1% della produzione regionale. Ai fini del presente bando i riferimenti alla rappresentatività delle produzioni si riferiscono alla media del totale delle dichiarazioni di produzione vini presentate, nel triennio precedente, in conformità alla normativa vigente.

Nella campagna 2009/2010, per i soggetti di cui alle lettere c) d) ed e) che presentano i progetti a valere sui "fondi quota regionale" si richiede che procedano all'imbottigliamento di almeno 100.000 bottiglie.

2.Il beneficiario ente pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti strategici, partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario per i progetti a valere sui fondi quota regionale.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R/2002.

Il Dirigente Alessandro Caprioglio